



AIRA
ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

**Osservazioni al documento in consultazione recante Disposizioni
sull'adeguata verifica della clientela**

Aprile 2018



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI

La bozza dei documenti in consultazione contiene una serie di norme condivisibili e, come tutti gli articolati, di norme del pari non pienamente in linea, a nostro avviso, con quelli che sono i desiderata e le esigenze operative dei soggetti obbligati.

L'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, da me presieduta, da anni segue le tematiche relative a questo importante ambito normativo e regolamentare, associando circa 250 iscritti, tra cui i principali intermediari finanziari nazionali ed esteri presenti in Italia.

L'AIRA opera attraverso commissioni di studio, e soprattutto attraverso forum e seminari mediante i quali raccoglie ed elabora suggerimenti di colleghi che si occupano quotidianamente di ottemperare alle leggi in commento.

Le seguenti osservazioni sono quindi il frutto di una elaborazione congiunta dell'esecutivo e dei membri dell'Associazione.

In ogni caso restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e scambi di idee, questi ultimi ritenuti da sempre i più proficui ed auspicabili.

Il Presidente
Prof. Avv. Ranieri Razzante



Operazione

La definizione 18 definisce l' "operazione" come *"l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale"*.

Osservazioni:

La definizione di "operazione" riprende almeno in parte quella già contenuta nel decreto antiriciclaggio all'art. 1 lettera l) ma nella formulazione attuale non è del tutto chiaro che cosa si intenda con *"compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale"*. Tale espressione potrebbe prestarsi ad ingenerare divergenze interpretative nei destinatari degli obblighi normativi con la relativa conseguenza di potenziale disomogenea applicazione tra i destinatari stessi (soprattutto nel caso di *"atti negoziali a contenuto patrimoniale"* che possono vedere coinvolti più destinatari, non necessariamente in rapporto tra loro, tra i quali non intercorre alcun accordo per l'adeguata verifica da parte di un terzo).

Si rende pertanto opportuno un chiarimento sul significato di tale termine per verificare gli impatti sull'operatività presso gli intermediari finanziari

Operazioni collegate

La definizione 19 definisce le "operazioni collegate" come *"operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale"*.

Osservazioni:

Viene ripresa una vecchia definizione contenuta nella prima versione del decreto antiriciclaggio e poi eliminata con il c.d. "decreto correttivo" del 2009 in quanto tale definizione aveva creato non pochi problemi interpretativi in ragione della non chiara profondità temporale da prendere in considerazione per l'aggregazione di tali operazioni e la conseguente inapplicabilità di tale definizione.

Si rende necessario un chiarimento al fine di favorire la corretta interpretazione e valutare l'impatto applicativo.

Sezione III. Profilatura della clientela

Al secondo capoverso della richiamata Sezione, a pagina 8, si dispone che *"L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico"*.

Osservazioni:

La sistematica validazione del profilo di rischio del cliente da parte del destinatario appare eccessivamente dispendiosa.



Si suggerisce di sostituire la previsione “*In ogni caso, l’assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico*” con la seguente “*in ogni caso l’azienda può superare, **ove necessario**, i punteggi di rischio generati in maniera automatica. La motivazione a sostegno della decisione di superare i suddetti punteggi dovrà essere documentata in maniera appropriata.*¹”

Allegato I. Fattori di basso rischio

Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato – fattore di basso rischio

Con riferimento alla seguente previsione:

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato **e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva;**

Osservazioni:

Si chiede di chiarire se la previsione “**e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva**” si riferisca ai soli mercati regolamentati dei paesi (comunitari) destinatari della IV Direttiva AML la quale prevede (artt. 30 e ss.) una disciplina in tema di informazioni sulla titolarità effettiva (registro centrale) oppure se la previsione di “mercato regolamentato” possa estendersi anche ai mercati regolamentati extra UE riconosciuti tali dalla CONSOB.

Pubbliche amministrazioni

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

[-omissis]

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni e organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione Europea

Osservazioni:

Stante la nuova previsione di sottoporre agli obblighi di Adeguata Verifica, benché semplificata, anche le pubbliche amministrazioni si chiede a codesta Autorità di voler indicare le modalità e i criteri per l’identificazione del titolare effettivo nelle P.A, tanto più che non risponde ad alcuno dei criteri di legge, nemmeno quello residuale della “amministrazione o direzione”, peraltro riservato alle società di capitale.

¹ Orientamenti Congiunti relativi ai Fattori di Rischio delle Autorità Europee di Vigilanza



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Anche la generale disposizione per cui le misure semplificate consistono in una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda risulta di difficile applicazione in relazione alla Pubblica Amministrazione.

Si ritiene opportuno che siano fornite delle puntuali indicazioni per l'individuazione del Titolare Effettivo nonché indirizzi circa le misure di adeguata verifica e di conservazione dei dati e delle informazioni nel caso di specie.

Parte II- Contenuto degli Obblighi di Adeguata Verifica della clientela Sezione I.

All'ultimo capoverso si dispone che: "Se i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto."

Osservazioni:

Nel periodo citato si ripropone una fattispecie, "porre fine al rapporto", di non immediata applicazione per tutti gli intermediari.

Si chiede un chiarimento e indicazioni più precise sull'applicabilità del disposto p.e. per le SGR